



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **142** del 26/07/2016

**Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale ed attività estrattiva. Modifica all'art. 1 della l.r. Puglia n. 21 del 12/11/2004 recante "Disposizioni in materia di attività estrattiva".**



**Relazione tecnica esplicativa e di accompagnamento allo schema di disegni di legge di  
modifica all'art. 1 della l.r. Puglia n. 21 del 12/11/2004 recante  
"Disposizioni in materia di attività estrattiva"**

Il presente schema di disegno di legge si propone la finalità di dare corretta attuazione agli obblighi derivanti dalle Direttive VIA, Habitat ed Uccelli in relazione a cave ubicate nel territorio della Regione Puglia. Infatti, sulla scorta di una attenta ricognizione delle attività estrattive in essere su tutto il territorio regionale pugliese e, in particolare, in quei contesti estrattivi storici connotati da forti valenze ambientali e paesaggistiche, è emerso che attualmente vi sono cave in esercizio il cui titolo autorizzativo, conseguito ai sensi della l.r. Puglia n. 37/1985 recante "*Norme per la disciplina delle attività delle cave*", risulta essere stato rilasciato in assenza di espressa VIA e ove previsto di valutazione di incidenza ambientale.

Tale criticità si è ancor più appalesata in occasione di una recente procedura di pre-contenzioso comunitario di cui al "*Caso EU Pilot 5851/13/ENVI - SIC/ZPS IT9120007 "Alta Murgia" - Attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*", nell'ambito del quale la Commissione Europea ha rilevato molteplici casi di non conformità nell'applicazione delle Direttive VIA, Habitat ed Uccelli in ordine alle cave ubicate in agro del Comune di Minervino Murge (BA): al fine pertanto di dare corretta attuazione alle predette Direttive, si rende necessario prevedere l'obbligo della VIA e, ove previsto, della VINCA, ancorché postume, per le attività estrattive in conformità alla normativa di settore vigente.

A tal fine, in sede di riscontro alle osservazioni e alle censure mosse dalla Commissione Europea allo Stato membro, la Regione Puglia ha preso atto dello stato di fatto di dette cave e, per quelle - puntualmente identificate - che risultano essere state autorizzate in assenza di espressa VIA e ove previsto di VINCA, si è già impegnata ad acquisire le prescritte valutazioni ambientali anche in caso di rilascio del provvedimento di proroga e/o di rinnovo delle autorizzazioni già concesse ai sensi della l.r. n. 37/85, in conformità alla normativa ambientale vigente ed applicabile.

Al fine di agevolare una migliore comprensione della fattispecie *de qua* si riportano qui di seguito brevi cenni in ordine alla successione delle norme in materia di valutazione d'impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale in relazione alle attività estrattive, partendo da quella comunitaria per giungere a quella varata a livello regionale.

La Direttiva VIA 85/337/CEE stabiliva che gli Stati membri dovessero conformarsi alla stessa entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, ovvero il 03/07/1985, e, dunque, entro il 03/07/1988. Conseguentemente anche gli obblighi previsti dalla Direttiva, incluso l'obbligo di effettuare la VIA/lo screening di VIA per le attività estrattive, decorreva per tutti gli Stati membri dal 03/07/1988, pur in difetto della relativa normativa di recepimento da parte dello Stato membro.

Nell'ordinamento giuridico italiano la Direttiva VIA n. 85/337/CEE è richiamata per la prima volta nella Legge n. 349 dell'8 luglio 1986 (G.U. n. 162 del 15/07/1986) istitutiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che, nelle more dell'attuazione legislativa della direttiva comunitaria in materia di VIA, all'art. 6 co. 2, demandava ad un successivo DPCM e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'indicazione delle norme tecniche e delle categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente.

Il successivo DPCM n. 377/1988 (G.U. n.204 del 31/08/1988), dando attuazione alla l. 349/1986 sopra menzionata, non contemplava tra le categorie di opere di cui all'art. 6 della richiamata legge le attività estrattive.

Il DPR del 12/04/1996 (G.U. n. 21 del 07/09/1996), primo atto di recepimento compiuto ed in attuazione della Direttiva VIA in Italia, introduceva all'Allegato A (VIA) alla lettera o) le cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari, prevedendo che tali opere fossero assoggettate alla procedura di VIA. Analogamente l'Allegato B (verifica di assoggettabilità a VIA) alla voce "Altri progetti" lettera j) del ridetto DPR includeva le cave e le torbiere (senza



indicazione di soglie dimensionali) tra i progetti da assoggettare a VIA nel caso ricadessero, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge n. 394 del 06/12/1991. Tale DPR all'art. 10 comma 2 contemplava un'ipotesi di silenzio assenso (una volta decorsi 60 giorni dall'istanza) per le ipotesi di inerzia dell'autorità competente nell'espressione del parere in ordine alla verifica di assoggettabilità a VIA: secondo tale paradigma normativo, spirati tali sessanta (60) giorni il progetto era pertanto da intendersi escluso dall'espletamento della procedura di VIA. Nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VIA (varata nel 2001) la Regione Puglia, con Delibera n. 4444 del 22/07/1997 deliberava di recepire il prefato DPR individuando nell'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia "l'autorità competente" indicata dal DPR.

Sul fronte della delega di competenze dallo Stato alle Regioni, il d.lgs. n. 112/1998 (G.U. n. 92 del 21/04/1998) recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59" all'art. 71 "Valutazione di impatto ambientale" recava indicazioni circa la delega di funzioni in materia di VIA alle Regioni così statuendo ai commi 2 e 3:

"2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.

3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente".

Il DPCM del 03/09/1999 (G.U. n. 302 del 27/12/1999), recante modifiche al DPR del 12 aprile 1996, aggiungeva all'elenco delle opere sottoposte a verifica di VIA (Allegato B) le "attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le attività minerarie".

Solo a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (di cui alla Legge Costituzionale n. 3/2001), la Regione Puglia legiferava in detta materia approvando la l.r. n. 11/2001 (B.U.R.P. n. 57 suppl. del 12/04/2001), che, nella sua originaria formulazione, prevedeva l'espletamento della procedura di VIA (Elenco A.2.o.) di competenza regionale per le cave e le torbiere con più di 500.000 mc di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha. Di competenza comunale erano invece le procedure di VIA per cave e torbiere aventi soglie inferiori ai citati limiti (Elenco A.3.o.).

La l.r. n. 17/2007 (B.U.R.P. n. 87 del 18/06/2007) rendeva operative le deleghe già disposte a favore dei comuni e delle province (già prevista dalla l.r. n. 17/2000 ma mai attuata) e le funzioni in materia di VIA in materia di attività estrattiva venivano dunque delegate ai comuni.

Tale legge novellava la l.r. n. 11/2001 in talune sue parti: per quel che rileva in questa sede in particolare la lettera A.2.o. (interventi soggetti a VIA provinciale) è stata così modificata: "piani di gestione dei bacini estrattivi, così come identificati dal PRAE".

La lettera A.3.o. (interventi soggetti a VIA comunale) è stata invece così sostituita: "cave e torbiere con 500mila o più mc/anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi come identificati dal PRAE, ovvero inserite all'interno della perimetrazione di bacini estrattivi, per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura di VIA e, in caso di occorrenza, di valutazione di incidenza".

Per quel che concerne la normativa in materia di valutazione di incidenza, nell'ordinamento giuridico italiano la Direttiva n. 92/43/CEE (cd. Direttiva Habitat) è stata recepita dal D.P.R. n. 357/1997 recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, che, per tenere conto della valenza naturalistico - ambientale dei siti Rete Natura 2000, prevede all'art. 5 comma 2 che "I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico - venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti". Lo stesso articolo al comma 3 prevede ancora che "I



*proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi".*

Sul fronte della normativa in materia di attività estrattiva la l.r. n. 37/1985 recante "Norme per la disciplina dell'attività delle cave" è stata modificata dalla l.r. n. 21 del 12/11/2004 recante "Disposizioni in materia di attività estrattiva" che, all'art. 1 così testualmente recita: "Nelle more dell'emanazione dei regolamenti regionali relativi alle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE) e successive modifiche e integrazioni, la proroga delle autorizzazioni ex articolo 8 della legge regionale 22 maggio 1985, n.37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave) e successive modifiche e integrazioni e/o il completamento delle procedure autorizzative ex articolo 35 della l.r. 37/1985 a rilasciarsi dalla Regione Puglia per le cave in attività, ricadenti in aree naturali protette e in siti "natura 2000", proposti o designati ai sensi delle direttive "habitat" 92/43/CEE in relazione ai "siti d'importanza comunitaria" e "uccelli" 79/409/CEE in relazione alle "zone di protezione speciale", è condizionata alla presentazione di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero, garantiti da fideiussione, prestata da primario Istituto nazionale, di valore corrispondente al costo del recupero, redatti con riferimento alle peculiari caratteristiche naturali dell'area ove l'attività di cava insiste e contenenti le indicazioni relative al dimensionamento residuo del giacimento interessato, definito sulla base di specifiche indagini".

Tutto ciò premesso, dalla ricognizione della normativa sopra delineata che ricompona in un unico quadro normativo - dal livello comunitario a quello regionale - la materia della VIA, della valutazione di incidenza ambientale e quella in materia estrattiva e che disvela un'articolata attività di coordinamento di norme statali e regionali succedutesi negli anni involgendo anche aspetti connessi alla delega delle funzioni amministrative alle Regioni del 1998 (rif. d.lgs. n. 112/1998), se ne può dedurre quanto segue.

Il D.P.R. del 12/04/1996, sebbene attuazione organica della Direttiva 85/337/CEE, non era anche atto di delega delle rispettive funzioni alle Regioni: prova ne è che, soltanto con il successivo d.lgs. n. 112/1998, le predette funzioni in materia di VIA sono state trasferite alle Regioni, subordinando detto trasferimento alla "vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente" (co. 3 dell'art. 71 del prefato d.lgs.). A tanto (ovvero ad individuare l'autorità competente) la Regione Puglia aveva già provveduto con la D.G.R. n. 4444 del 22/07/1997, individuandola nell'Assessorato avente funzioni di tutela in materia ambientale (Settore Ecologia).

Si potrebbe pertanto ragionevolmente ritenere che, a partire dal 3 luglio 1988 (data entro la quale gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la Direttiva VIA), secondo il paradigma normativo *ratione temporis* vigente, l'autorità preposta al rilascio dei provvedimenti in materia di VIA dovesse essere il Ministero dell'Ambiente, trattandosi di materia non ancora delegata alle Regioni (avvenuto nel 1998) e, la normativa applicabile quella recata dal D.P.R. del 12/04/1996.

Al fine dunque di evitare la conversione della procedura precontenziosa in procedura di infrazione (chiusura negativa) con conseguenti condanne dello Stato membro al pagamento di ingenti sanzioni (somma forfettaria di € 9.920.000,00 e penalità di mora da euro 22.000,00 a 700.000,00 per ogni giorno di ritardo) per la non corretta applicazione delle norme comunitarie in detta materia, come anche emerso a seguito dei numerosi confronti svoltisi con la Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea, con il Ministero dell'Ambiente e con i rappresentanti della Struttura di Missione per le procedure di infrazione, si propone al Consiglio Regionale di varare una modifica alla norma in materia di Attività Estrattiva volta a garantire la corretta applicazione delle Direttive VIA e della Direttiva Habitat mediante l'obbligo in capo ai cavaatori dell'assolvimento delle relative procedure di valutazione (ancorché postume), cercando al contempo di assicurare il regolare proseguimento dell'attività estrattiva in essere, laddove autorizzata in presenza di validi ed efficaci provvedimenti di compatibilità ambientale.



Le motivazioni sottese alla proposta normativa in oggetto sono perfettamente coerenti con come già legiferato dalla Regione Toscana con la l.r. n. 10/2010, il cui art. 43 comma 6 testualmente recita: *“Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di V.I.A., sono soggette alla procedura di V.I.A., secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale”*. Tale norma, già oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale, ha anche superato il relativo scrutinio di costituzionalità con sentenza dalla Consulta n. 209 del 04/07/2011 che, richiamando anche pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sullo stesso tema, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 co. 6 in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lett. s) della Costituzione. Per brevità espositiva si rimanda ai contenuti più significativi e salienti della citata pronuncia finalizzati a rimarcare la rispondenza della norma regionale ai dettami costituzionali.

Ad ulteriore suffragio della necessità che siano espletate le procedure di valutazione ambientale per l’esercizio dell’attività di cava, militano anche ulteriori pronunce della Corte Costituzionale in materia di attività estrattiva: in particolare valgono a tale fine i rimandi alle sentenze nn. 67/2010, 114/2012, 199/2014 nonché quelle della Corte di Cassazione nn. 34102/2005 e 3655/2014.

Con la sentenza 199/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 18 della legge della Regione Sardegna n. 25 del 2012, che prevedeva la proroga automatica di titoli minerari scaduti o in scadenza, per i quali fosse stata presentata domanda di proroga o rinnovo, prima della scadenza dei titoli minerari stessi. L’Avvocatura ha infatti osservato che la durata di ogni singola autorizzazione costituisce condizione fondamentale del provvedimento autorizzativo, alla cui scadenza è necessaria una verifica sia dell’eventuale mutamento delle condizioni territoriali ed ambientali, sia degli aggiornamenti intervenuti nel quadro normativo. Ne conseguirebbe che la modifica del termine di una autorizzazione o il rinnovo costituirebbe una evidente modifica sostanziale dell’autorizzazione stessa che, in quanto tale, dovrebbe essere sottoposta alle procedure in materia di V.I.A. stabilite dalla direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE. Detta norma è stata, pertanto, dichiarata incostituzionale dalla Corte, perché sottrae i progetti di cava, per i quali non sia stato valutato l’impatto ambientale in sede di autorizzazione, alle procedure di valutazione d’impatto ambientale previste dagli artt. 20 e 28 del D.lgs. 152/2006 e dagli allegati III, lett. b), s) ed u) e IV, punti 2, lettere b) ed h), 7, lettera o), e 8, lettera i). Pertanto, nel merito, la Corte ha sostenuto che le discipline relative alla valutazione di impatto ambientale debbono essere ascritte alla materia della tutela dell’ambiente, in ordine alla quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell’art. 117, secondo comma lettera s), salva la facoltà di queste di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell’esercizio di competenze che concorrano con quella dell’ambiente (sent. 104/2008, 67/2010, 246 e 145/2013). In conclusione, la Corte costituzionale, nello scrutinare le disposizioni della legge regionale che prevedono la proroga di titoli minerari, ha chiarito che contrasta con l’art. 117 della Cost. secondo comma lettera s), una disciplina regionale, che in modo *“sicuramente contrario all’effetto utile della direttiva 27 giu 1985 n. 85/337/CEE prorogasse automaticamente autorizzazioni rilasciate in assenza di V.I.A. (sentenza 67/2010 e 145/2013), di fatto eludendo l’osservanza nell’esercizio di attività di cava della normativa V.I.A.: (sent. 246/2013)”*. La mancata acquisizione della V.I.A. comporterebbe, quindi, la violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione nonché la violazione alla normativa V.I.A. di cui alla Direttiva 85/337/CEE e D.lgs. 152/2006 artt. 20, 23, 28, 32.

Con la sentenza n. 34102/2005, la Corte Suprema di Cassazione– Sez. III Penale, nel richiamare la sentenza Midolini n. 6 del 27 marzo 1992 ed altre, ha affermato che *“nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, per le quali sia stata rilasciata prima dell’entrata in vigore del D.L. 312/1985, convertito in L. 431/1985, l’autorizzazione ex L. 1497/1939 deve essere richiesta nuovamente per la prosecuzione delle opere che non hanno raggiunto una apprezzabile consistenza, tale da aver cagionato una irreversibile modificazione del territorio, ovvero l’autorizzazione deve essere richiesta in tutti i casi in cui manchi una precedente valutazione della P.A., in quanto il valore ambientale trova tutela prioritaria rispetto a qualsiasi interesse, pure di natura economica. Pertanto, ritenuto che*



*non può parlarsi di una compromissione del territorio già compiutamente verificatasi, perché non vi è dubbio che l'ampliamento del fronte di cava e l'approfondimento dello scavo comportano un ulteriore e maggiore danno al paesaggio, ha rigettato il ricorso proposto da un imprenditore locale del settore estrattivo, che ne prospettava, fra l'altro, la non necessità della procedura di V.I.A. per attività estrattiva autorizzata prima dell'imposizione del vincolo".*

Sulla scorta dei sopracitati intendimenti si propone dunque di sostituire l'art. 1 della l.r. n. 21 del 12/11/2004 con l'articolato formulato nei termini declinati nel testo del provvedimento, a sua volta articolato in due commi.

Il comma 1 individua dettagliatamente le categorie di operatori che devono soggiacere all'obbligo di VIA e/o incidenza postuma, individuandoli tra:

1. i titolari di attività estrattive in esercizio ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 37/1985 in attesa di conseguire il formale provvedimento ai sensi della citata norma
2. i titolari di attività estrattive autorizzate ai sensi della l.r. n. 37/1985 con provvedimento formale conseguito a partire dal 3 luglio 1988 senza aver preliminarmente ottenuto provvedimento motivato ed espresso di VIA e, ove previsto, di Vinca, ai sensi della normativa di settore oggi applicabile

Il comma 2 prevede la tempistica entro la quale detti obblighi devono essere adempiuti, pena la sospensione del titolo autorizzativo già conseguito.


Vengono invece esclusi da tale obbligo coloro che già esercitano in forza di provvedimento formale di autorizzazione conseguito ai sensi della l.r. n. 37/85 a valle della VIA e, ove previsto della Vinca, ovvero coloro che in sede di rilascio di provvedimento di proroga e/o di rinnovo all'esercizio della coltivazione della cava (ai sensi della l.r. n. 37/85) e/o in sede di rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio (ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 37/85), hanno acquisito preliminarmente il provvedimento motivato ed espresso di VIA e, ove previsto, di VINCA.

Il presente schema di disegno di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale e, dunque, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della l.r. n. 28 del 16/11/2001.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente  
Dott. Domenico Santorsola



L'Assessore alla Pianificazione Territoriale  
Dott.ssa Anna Maria Curcuruto



## Schema di Disegno di Legge

"Modifica dell'art. 1 della l.r. n. 21 del 12/11/2004  
Recante "Disposizioni in materia di attività estrattiva"

### Art. 1

L'art. 1 della l.r. n. 21/2004 è sostituito dal seguente:

1. *"Ai fini della corretta applicazione della Direttiva VIA n. 337/85/CEE e smi e della Direttiva 'Habitat' n. 92/43/CEE e 'Uccelli' 09/147/CEE, sono assoggettate alle procedure di Valutazione di impatto Ambientale e di Valutazione di incidenza Ambientale ai sensi delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 152/2006 e smi e dal D.P.R. n. 357/1997 come modificato dal D.P.R. n. 120/2003:*
  - a. *le attività estrattive in esercizio ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 37/85, in attesa di conseguire il formale provvedimento;*
  - b. *le attività estrattive autorizzate ai sensi della l.r. n. 37/1985 con provvedimento formale conseguito a partire dal 03/07/1988 senza aver ottenuto espressi provvedimenti di VIA e, ove previsto, di VIncA.*
2. *Ai fini dell'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti gli interessati devono presentare istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e, ove previsto, di Valutazione di incidenza Ambientale, dando evidenza al Servizio Regionale Attività Estrattive dell'avvenuto deposito della suddetta istanza entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In assenza del predetto adempimento l'attività estrattiva è da intendersi sospesa ad ogni effetto di legge."*

